



Norme in materia di sponsorizzazione privata di progetti per la manutenzione, il restauro e il recupero di beni del patrimonio culturale pubblico

A.C. 2666

Dossier n° 679 - Schede di lettura
14 ottobre 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2666
Titolo:	Norme in materia di sponsorizzazione privata di progetti per la manutenzione, il restauro e il recupero di beni del patrimonio culturale pubblico
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Rossello
Date:	
presentazione:	16 ottobre 2025
assegnazione:	1 dicembre 2025
Commissione competente :	VII Cultura
Sede:	referente
Pareri previsti:	I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, X, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali

Premessa

La proposta di legge in esame ([A.C. 2666](#)) reca **"Norme in materia di sponsorizzazione privata di progetti per la manutenzione, il restauro e il recupero di beni del patrimonio culturale pubblico"**.

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, è stata presentata il 16 ottobre 2025, ed è stata assegnata, in **sede referente**, alla Commissione Cultura della Camera dei deputati, il 1° dicembre 2025.

Come rappresentato nella relazione illustrativa, la finalità della presente proposta di legge è quella di **rafforzare l'istituto della sponsorizzazione dei beni culturali**, trasformandolo in uno strumento realmente accessibile, semplificato e vantaggioso sia per le imprese sia per la pubblica amministrazione.

Contenuto

La proposta di legge si compone di **8 articoli**.

L'**articolo 1**, costituito da un unico comma, definisce le **finalità** e l'**oggetto** della proposta di legge, individuando negli interventi di sponsorizzazione uno strumento di tutela, promozione, e valorizzazione del patrimonio culturale. Esso dispone che, al fine di valorizzare e salvaguardare il patrimonio culturale nazionale, la proposta di legge reca disposizioni per **incentivare la partecipazione di soggetti privati a progetti per la manutenzione, il restauro e il recupero dei beni culturali**, individuati ai sensi dell'[articolo 2](#), comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), mediante **procedure semplificate di sponsorizzazione**.

Si ricorda che il citato articolo 2, **comma 1**, definisce il patrimonio culturale stabilendo che esso è costituito dai **beni culturali** e dai **beni paesaggistici**.

Quanto ai primi, il **comma 2**, stabilisce che sono **beni culturali** le **cose immobili** e **mobili** che, ai sensi degli articoli 10 e 11 del medesimo codice, **presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico** e le **altre cose** individuate dalla legge o in base alla legge, quali **testimonianze aventi valore di civiltà**.

Quanto ai secondi, il **comma 3** stabilisce, invece, che sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134 del medesimo codice, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.

Con specifico riferimento ai **beni culturali**, l'**articolo 10** in combinato disposto con l'articolo 2, comma 2, rappresenta la disposizione cardine per l'individuazione e la qualificazione del patrimonio culturale nazionale. Il citato articolo 10,

infatti, stabilisce i criteri oggettivi, soggettivi e temporali che determinano se un bene possa essere considerato patrimonio culturale nazionale e quindi possa essere sottoposto al regime di tutela previsto dalla legge.

Sul **piano oggettivo**, come sopra ricordato ai sensi del citato articolo 2, comma 2, l'articolo 10 definisce beni culturali tutte le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

Sul **piano soggettivo**, l'articolo introduce un principio di titolarità: i beni appartenenti a soggetti pubblici (Stato, regioni, altri enti pubblici territoriali, enti o istituti pubblici) e a persone giuridiche private senza fine di lucro – compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti – sono considerati beni culturali "**ex lege**" mentre per gli altri beni è necessaria una verifica amministrativa, come la dichiarazione di interesse culturale, prima che possano entrare nel regime di tutela.

Il successivo **comma 2** precisa che sono, inoltre, beni culturali:

- a) le **raccolte di musei, pinacoteche, gallerie** e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
- b) gli **archivi** e i **singoli documenti** dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
- c) le **raccolte librerie** delle **biblioteche** dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'[articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#).

Il **comma 3** prevede che la qualifica di "bene culturale" può essere, altresì, attribuita ad altri beni appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, ossia, i soggetti privati, quando sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell'articolo 13 del medesimo codice. Ciò sta a significare che per i beni appartenenti ai privati, la sottoposizione al regime di tutela richiede l'adozione di un provvedimento amministrativo espresso consistente nella dichiarazione di interesse culturale di cui al citato articolo 13. Nel dettaglio, il **comma 3** prevede che sono beni culturali, a seguito della dichiarazione di interesse culturale:

- a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
- b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
- c) le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
- d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose. Se le cose rivestono altresì un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, il provvedimento di cui all'articolo 13 può comprendere, anche su istanza di uno o più comuni o della regione, la dichiarazione di monumento nazionale;
- d-bis) le **cose**, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione;
- e) le **collezioni** o **serie di oggetti**, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse.

Il successivo **comma 4** individua ulteriori beni che rientrano nella categoria dei beni culturali, richiamando le cose già indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a). In particolare, esso estende la tutela a tipologie specifiche di beni che presentano interesse storico, artistico o culturale. Nel dettaglio si tratta di:

- a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
- b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio;
- c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;
- d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;
- e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;
- f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
- g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
- h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
- i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;
- l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.

Infine, il comma 5 introduce un **criterio temporale** necessario per la qualificazione dei beni come culturali, stabilendo un limite cronologico a tutela della rilevanza storica e culturale delle opere. In particolare, la norma prevede che, di regola, la disciplina di tutela non si applichi alle opere di autore vivente o a quelle la cui esecuzione non risalga a oltre settant'anni. Il medesimo comma introduce, inoltre, una **deroga specifica** per i beni indicati al comma 3, lettera d-bis), ossia quelli che presentano un interesse eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione. Per tali beni, il limite cronologico è ridotto a cinquanta anni, riconoscendo che, in ragione della loro eccezionale importanza, la tutela può estendersi anche a opere relativamente più recenti. In tal modo, il comma 5 definisce un **criterio temporale di riferimento** che si affianca ai presupposti oggettivi e soggettivi previsti dai commi precedenti, assicurando che la disciplina di tutela dei beni culturali si realizzi su opere di reale interesse storico, artistico o culturale.

Il successivo **articolo 11** completa il quadro normativo delineato dall'articolo 10, individuando una serie di beni che, sono assoggettati a specifiche disposizioni di tutela.

In particolare, la norma elenca una pluralità di **categorie eterogenee di beni** che presentano una rilevanza culturale peculiare e che, per la loro natura o funzione, richiedono un regime giuridico differenziato. Tra questi rientrano, ad esempio, gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, i tabernacoli, le iscrizioni e altri elementi decorativi incorporati negli edifici, gli studi d'artista, le aree pubbliche di interesse archeologico, le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, le opere di architettura contemporanea di particolare valore artistico, le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere

cinematografiche, nonché i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni.

La caratteristica comune di tali beni è che la loro tutela non deriva automaticamente dall'applicazione dei criteri generali di cui all'articolo 10, ma è espressamente prevista dalla legge mediante il rinvio a specifiche disposizioni del Codice che ne disciplinano la conservazione, la circolazione e le modalità di intervento.

L'**articolo 2**, costituito da quattro commi, riguarda l'**elenco** dei beni culturali oggetto di possibile sponsorizzazione. Il **comma 1** prevede che gli enti pubblici territoriali **pubblicano** periodicamente, nei propri siti *internet* istituzionali, un elenco con l'indicazione dei **beni culturali** che richiedono **specifici interventi** di manutenzione, restauro e recupero al fine di rendere nota la ricerca di *sponsor* per la realizzazione dei medesimi interventi.

Ai sensi del **comma 2**, l'elenco di cui al comma 1 comprende, per ciascun bene:

- a) i dettagli tecnici e storici;
- b) il valore economico stimato del bene medesimo nonché il valore dell'intervento richiesto;
- c) il progetto di intervento, ove disponibile;
- d) l'indicazione del termine entro il quale devono pervenire le proposte di sponsorizzazione.

Il successivo **comma 3** dispone che l'elenco è pubblico fino al **reperimento delle risorse** necessarie all'intervento.

Infine, il **comma 4** stabilisce che l'ente pubblico territoriale nel cui ambito è situato il bene culturale oggetto della ricerca di sponsorizzazione ai sensi della presente legge, quando sono state reperite le risorse necessarie alla realizzazione dell'intervento, comunica la chiusura della procedura mediante pubblicazione di apposito avviso nel proprio sito *internet* istituzionale e cancella la richiesta dall'elenco di cui al comma 1.

Si valuti l'opportunità di chiarire se gli enti pubblici territoriali possano procedere alla pubblicazione delle richieste di intervento sui soli beni culturali di loro proprietà o che rientrino nella loro disponibilità, ovvero anche in relazione agli altri beni culturali "situati nel loro ambito" geografico, come sembra potersi desumere dal disposto del comma 4 dell'articolo 2.

Si valuti l'opportunità di riformulare il comma 3 dell'articolo 2, al fine di chiarire che, a rimanere pubblico "fino al reperimento delle risorse necessarie all'intervento" non è l'elenco nel suo complesso, ma la singola richiesta di intervento.

Si ricorda che le nozioni di **manutenzione** e di **restauro** sono espressamente disciplinate dal codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nell'ambito della definizione operativa del concetto di **"conservazione del patrimonio culturale"** di cui all'articolo 29.

Ai sensi del citato articolo, la **conservazione** del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, **manutenzione** e **restauro**.

Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto.

Per **manutenzione** si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti.

Per **restauro** si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.

Non è invece prevista una definizione operativa del concetto di **"recupero"**.

Si tenga presente che, fermo quanto disposto dalla normativa in materia di progettazione ed esecuzione di opere su beni architettonici, ai sensi del medesimo articolo 29 **gli interventi di manutenzione e restauro** su beni culturali mobili e sulle superfici decorate di beni architettonici **sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali** ai sensi della normativa in materia.

Per una articolata ricostruzione del quadro normativo che regola la qualifica professionale di restauratore si rinvia al [dossier](#) relativo all'AC 2655-A (poi divenuto [la legge n. 182 del 2025](#)), ed in particolare alla scheda di lettura riferita all'articolo 42 di tale provvedimento.

L'**articolo 3**, anch'esso costituito da quattro commi, descrive la procedura di sponsorizzazione.

Al **comma 1**, esso dispone che il soggetto privato, denominato *sponsor*, formula la propria **proposta di sponsorizzazione** mediante comunicazione formale all'ente territoriale nel cui ambito è situato il bene culturale. La proposta comprende:

- a) la dichiarazione di impegno irrevocabile;
- b) il progetto per la manutenzione, il restauro o il recupero del bene, ove non sia già stato predisposto dall'ente territoriale;
- c) il *curriculum* aziendale e le qualifiche dell'impresa indicata dallo *sponsor* per l'esecuzione dell'intervento di manutenzione, restauro o recupero, compresi l'attestazione di qualificazione SOA e il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità, atti a indicare il possesso dei requisiti dell'impresa medesima;
- d) il cronoprogramma stimato di svolgimento dei lavori.

Si osserva che l'articolo 133 del Codice dei contratti pubblici stabilisce che, per i lavori nel **settore dei beni culturali**, i **requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori** e dei direttori tecnici, nonché i livelli e i contenuti della progettazione e le modalità del collaudo, sono individuati nell'**allegato II.18** al Codice medesimo. La disposizione in commento, invece, si limita a richiedere, nella fase di presentazione della proposta, il *curriculum* aziendale dell'impresa indicata dallo *sponsor*, l'attestazione SOA e il DURC. Tale previsione sembra dunque ridurre il tema della qualificazione a un nucleo documentale minimo, senza richiamare l'intero apparato speciale previsto per i lavori sui beni culturali, né con riguardo ai requisiti dei direttori tecnici, né con riguardo ai profili di progettazione e collaudo.

Ai sensi del **comma 2**, decorsi i termini entro i quali devono pervenire le proposte di sponsorizzazione, l'ente territoriale competente esamina le proposte pervenute entro il termine di quarantacinque giorni, tenendo conto esclusivamente dell'**ordine cronologico** di ricezione. Il termine è prorogabile di quindici giorni qualora l'ente richieda l'integrazione della documentazione. Decorsi i termini, **l'ente seleziona la proposta di sponsorizzazione il cui valore copra integralmente l'intervento sulla base dell'ordine cronologico** risultante dal numero di protocollo e, entro i successivi quindici giorni, trasmette, alla soprintendenza territorialmente competente, la documentazione e il progetto proposto. Il comma in esame prosegue prevedendo che, la **soprintendenza**, comunica all'ente territoriale, entro trenta giorni, **l'autorizzazione dell'intervento**. Nel caso in cui la soprintendenza richieda l'integrazione della documentazione, il termine per l'autorizzazione è prorogato di dieci giorni. Decorsi inutilmente i termini di cui al quarto e al quinto periodo, sulla domanda di autorizzazione si intende formato il **silenzio assenso**. In caso di **diniego dell'autorizzazione** da parte della soprintendenza, l'ente territoriale trasmette alla medesima, entro dieci giorni dalla comunicazione del diniego, la proposta di sponsorizzazione successiva che risponde ai requisiti richiesti, sulla base dell'ordine cronologico di ricezione. Per l'esame della successiva proposta di sponsorizzazione si applicano i medesimi termini di cui ai periodi quarto e quinto.

Il successivo **comma 3** dispone che l'ente territoriale competente sottoscrive con lo *sponsor*, o con il soggetto dallo stesso indicato, il **contratto per l'esecuzione dei lavori** sulla base del contratto-tipo unico definito per il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 8.

Infine, il **comma 4** stabilisce che, in **deroga** alla normativa vigente in materia di affidamento dei contratti di sponsorizzazione riguardanti beni culturali, l'affidamento dei contratti di sponsorizzazione di cui alla presente legge può avvenire mediante **affidamento diretto** allo *sponsor* proponente selezionato, **a prescindere dal valore economico dell'intervento oggetto della sponsorizzazione**.

L'**articolo 4** fa riferimento alla disciplina dell'**esecuzione dei lavori**. Esso, costituito da due commi, stabilisce il ruolo delle imprese *sponsor*.

Il **comma 1** dispone che **gli sponsor** agiscono quali **stazioni appaltanti, gestiscono direttamente i lavori** in collaborazione con l'ente territoriale competente e **individuano l'impresa** cui affidare gli interventi di manutenzione, restauro o recupero.

Ai sensi del **comma 2**, l'inizio dei lavori è subordinato all'autorizzazione espressa o al silenzio assenso della soprintendenza. I lavori devono essere realizzati nel rispetto del cronoprogramma indicato nella proposta di sponsorizzazione, salvo eventuali proroghe disposte dall'ente territoriale competente, d'intesa con la soprintendenza, per sopravvenute esigenze di natura tecnica. Alla conclusione dei lavori, il bene è riconsegnato all'ente territoriale competente con apposito verbale.

In commento agli **articoli 3 e 4 appena descritti**, può anzitutto essere utile ricordare quale sia la disciplina vigente in materia di affidamento dei **contratti di sponsorizzazione aventi ad oggetto beni culturali**. Tale istituto si colloca nell'ambito del quadro normativo delineato dal **codice dei beni culturali** e del paesaggio di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), che all'articolo 120 fornisce la definizione della "sponsorizzazione di beni culturali", e dal **codice dei contratti pubblici** di cui al [decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36](#), che all'articolo 134, comma 4, ne regola le procedure di affidamento.

Ricostruzione della normativa vigente in materia di contratti di sponsorizzazione per la manutenzione e il restauro di beni culturali

L'articolo 120 del codice dei beni culturali, al **comma 1**, fornisce un'ampia nozione della sponsorizzazione di beni culturali, includendovi ogni **contributo**, anche in beni o servizi, erogato per la **progettazione o l'attuazione** di iniziative in ordine alla **tutela** ovvero alla **valorizzazione** del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività del soggetto erogante. Possono essere oggetto di sponsorizzazione iniziative del Ministero, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di altri soggetti pubblici o di persone giuridiche private senza fine di lucro, ovvero iniziative di soggetti privati su beni culturali di loro proprietà. La verifica della compatibilità di dette iniziative con le esigenze della tutela è effettuata dal Ministero in conformità alle disposizioni del codice dei beni culturali.

Il successivo **comma 2** prevede che la promozione di cui al comma 1 avviene attraverso l'associazione del nome, del marchio, dell'immagine, dell'attività o del prodotto all'iniziativa oggetto del contributo, in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene culturale da tutelare o valorizzare, da stabilirsi con il contratto di sponsorizzazione.

Il **comma 3** dispone che con il **contratto di sponsorizzazione** sono altresì definite le **modalità di erogazione** del contributo, nonché le **forme del controllo**, da parte del soggetto erogante, **sulla realizzazione**

dell'iniziativa cui il contributo si riferisce.

In attuazione dell'articolo 120 appena descritto, è intervenuto il [decreto ministeriale del 19 dicembre 2012](#), recante "Approvazione delle **norme tecniche e linee guida in materia di sponsorizzazioni di beni culturali** e di fattispecie analoghe o collegate", il quale fornisce indirizzi operativi utili a garantire uniformità e correttezza procedurale, fermo restando che le relative disposizioni devono essere interpretate e applicate in modo conforme al quadro normativo sopravvenuto e, in particolare, alle previsioni del vigente Codice dei contratti pubblici. Il decreto in questione è stato successivamente interpretato dalla **nota circolare n. 17461 del 9 giugno 2016**, adottata dal Ministro dei beni, delle attività culturali e del turismo all'indomani dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016, il cui articolo 19 costituisce il diretto predecessore, in termini testuali sostanzialmente identici, dell'articolo 134, comma 4 del codice oggi vigente),

Come evidenziato nel citato decreto ministeriale, la sponsorizzazione costituisce una forma di **partenariato pubblico-privato** mediante la quale soggetti privati partecipano, con apporti finanziari o tecnici, alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, ottenendo in cambio un ritorno di immagine attraverso l'associazione del proprio nome o marchio all'iniziativa culturale.

Il decreto chiarisce che il contratto di sponsorizzazione può in via generale definirsi contratto **a prestazioni corrispettive**, stipulato tra due parti così definite: lo **sponsee**, che, nell'ambito di iniziative destinate al pubblico (programmi televisivi, spettacoli musicali, lavori di restauro di beni di valore storico e/o artistico, competizioni sportive, ecc.) si obbliga a fornire **prestazioni di veicolazione del nome, del marchio, dell'immagine, delle attività o dei prodotti di un altro soggetto** (lo **sponsor**); lo **sponsor**, generalmente un'impresa, che si obbliga, in cambio della suddetta veicolazione, a una **prestazione pecuniaria, ovvero ad assumere in proprio la realizzazione di lavori, servizi o forniture** in favore dello **sponsee**.

Il decreto ministeriale del 2012 precisa che gli **elementi caratterizzanti il contratto di sponsorizzazione** sono l'**onerosità** e la **corrispettività delle prestazioni**, caratteri che valgono a differenziarlo dalle ipotesi di cd. erogazioni o elargizioni liberali (o mecenatismo, o patrocinio, o *patronage*). Esso, inoltre, qualifica la natura giuridica del contratto, evidenziando come esso **non determini un onere economico per l'amministrazione**. In particolare, si afferma che il contratto non comporta una spesa per l'amministrazione, bensì un vantaggio economico e patrimoniale consistente in un risparmio di spesa. Tale qualificazione consente di **escludere la riconducibilità della sponsorizzazione all'ambito applicativo della disciplina dei contratti pubblici in senso stretto**. Tuttavia, il decreto ministeriale chiarisce che la selezione dello **sponsor** debba comunque avvenire nel rispetto dei **principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità**.

Il citato decreto ministeriale del 2012 distingue, inoltre, tre diverse tipologie di sponsorizzazioni culturali: sponsorizzazione tecnica, sponsorizzazione pura e sponsorizzazione mista.

La sponsorizzazione **"tecnica"**, consistente in una forma di partenariato estesa alla progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto l'intervento a cura e a spese dello **sponsor** delle prestazioni richieste (oltre a lavori, le prestazioni rese dallo **sponsor** potranno consistere anche in servizi e forniture strumentali ai primi - ad esempio servizi di installazione e montaggio di attrezzature e impianti, forniture degli arredi da collocare nei locali - o in servizi e forniture autonomi, ad esempio servizi necessari all'organizzazione di mostre all'interno di istituti della cultura pubblici);

- la sponsorizzazione **"pura"**, in cui lo **sponsor** si impegna unicamente a finanziare, anche mediante accollo, le obbligazioni di pagamento dei corrispettivi dell'appalto dovuti dall'amministrazione;

- la sponsorizzazione **"mista"** (ossia risultante dalla combinazione delle prime due) in cui lo **sponsor** può - per esempio - curare direttamente e fornire la sola progettazione, limitandosi a erogare il finanziamento per le lavorazioni previste.

Venendo agli aspetti procedurali, il **codice dei contratti pubblici**, nell'ottica di favorire il sostegno all'azione pubblica in campo culturale, **prevede una specifica procedura semplificata** per l'acquisizione di **sponsor**, ivi compresi quelli relativi a beni culturali.

A tal proposito, l'**articolo 134, comma 4** dispone che l'**affidamento di contratti di sponsorizzazione** di lavori, servizi o forniture per **importi superiori a 40.000 euro**, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, **ivi compresi quelli relativi a beni culturali** nonché ai contratti di sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui all'[articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio](#), delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, **è soggetto esclusivamente** alla previa **pubblicazione sul sito internet** della stazione appaltante, per **almeno trenta giorni**, di **apposito avviso**, con il quale si rende nota la ricerca di **sponsor** per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto.

La norma prosegue affermando che, trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere **liberamente negoziato**, purché nel rispetto dei principi di **imparzialità e di parità di trattamento** fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto degli articoli 66, 94, 95, 97 e 100 del medesimo codice, in ordine alla **verifica dei requisiti degli esecutori e della qualificazione degli operatori economici** previste per le procedure riguardanti contratti di importo superiore alle c.d. "soglie europee".

Nel caso in cui lo **sponsor** intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture **direttamente a sua cura e spese** - configurandosi, dunque, una sponsorizzazione tecnica -, resta ferma la necessità di **verificare il possesso dei requisiti degli esecutori**, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori.

La stazione appaltante e l'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali impartiscono **opportune prescrizioni** in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e al collaudo degli stessi.

Come si è detto, i contratti di sponsorizzazione rientrano nella categoria dei **contratti gratuiti economicamente interessati, ossia contratti finanziariamente non onerosi per l'amministrazione ma idonei a generare un interesse economico attivo per gli operatori privati coinvolti**. Come tali, non sono soggetti alle disposizioni del codice dei contratti pubblici, ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 5 dell'articolo 13 del predetto

codice, fatto salvo l'obbligo di **tenere conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3** del medesimo. Si ricorda che i principi in questione sono:

- il **principio del risultato**, che costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio - di derivazione costituzionale - del **buon andamento** e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. In applicazione del principio del risultato, costituisce obiettivo delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti l'affidamento del contratto e la sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei **principi di legalità, trasparenza e concorrenza**. La concorrenza tra gli operatori economici, in particolare, è funzionale a **conseguire il miglior risultato possibile** nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione del codice e ne assicura la piena verificabilità.

- il **principio della fiducia**, ai sensi del quale l'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici;

- il **principio dell'accesso al mercato**, ai sensi del quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di **concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità**.

L'obbligo di **rispettare tali principi** si applica **in via generalizzata** alle procedure per l'affidamento dei contratti di sponsorizzazione, **quindi anche** per quelli per importo **inferiore alla soglia dei 40.000 euro**. Questi ultimi, **per il resto**, si configurano come **non soggetti** alle disposizioni del codice, ivi incluse quelle di cui all'articolo 134, comma 4. Secondo quanto riportato dalla nota circolare n. 17461 del 9 giugno 2016, al di sotto della soglia dei 40.000 euro "nessuna particolare formalità è richiesta nella scelta dello *sponsor*".

Nella disamina del quadro vigente, appare rilevante sottolineare le **differenze** che sussistono tra le procedure di affidamento di contratti di **sponsorizzazione pura** e quelle di affidamento di contratti di **sponsorizzazione tecnica**.

Facendo ancora riferimento al decreto ministeriale del 2012, nella **sponsorizzazione pura** lo *sponsor* si limita esclusivamente al finanziamento dell'intervento, eventualmente anche mediante accollo degli oneri economici, senza assumere alcun ruolo nell'esecuzione materiale delle opere o dei servizi; in tal caso, il contratto di sponsorizzazione vero e proprio resta escluso dall'applicazione del codice, fatto salvo che per i principi generali di cui agli articoli 1, 2 e 3 del codice e, per quanto riguarda le procedure riferite a contratti di importo superiore a 40.000 euro, alla procedura di cui all'articolo 134, comma 4. Invece, l'esecuzione dei lavori o servizi costituisce un distinto rapporto giuridico, affidato dalla pubblica amministrazione a un soggetto diverso dallo *sponsor*, tramite una procedura di appalto, integralmente soggetta alla disciplina del codice dei contratti pubblici.

Al contrario, nella **sponsorizzazione tecnica**, lo *sponsor* assume direttamente l'esecuzione degli interventi, e gli è quindi consentito di "scegliere in piena autonomia il soggetto esecutore senza necessità, ovviamente, di ricorrere alla gara, residuando all'amministrazione un ruolo di vigilanza" (nota circolare n. 17461 del 9 giugno 2016). Resta fermo, da una parte, l'obbligo di rispettare i principi generali di cui agli articoli 1, 2 e 3 del codice nella selezione dello *sponsor*, dall'altra, l'obbligo di garantire, quanto al soggetto che svolgerà materialmente gli interventi, il possesso dei requisiti tecnici e professionali richiesti dall'ordinamento.

Come si è visto, infatti, il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 134 prevede, per il caso in cui "lo *sponsor* intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese" - ossia per il caso di sponsorizzazione tecnica - le seguenti disposizioni:

- che **non trovino applicazione le disposizioni** nazionali e regionali **in materia di contratti pubblici di lavori**, servizi e forniture, ad **eccezione** di quelle sulla **qualificazione dei progettisti e degli esecutori**;

- che resti ferma la necessità di **verificare il possesso dei requisiti degli esecutori**, sebbene solo nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia;

- che la **stazione appaltante e l'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali** mantenga il potere di impartire le **opportune prescrizioni** in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.

Quanto alla procedura da utilizzare per le sponsorizzazioni tecniche, secondo quanto riportato dalla nota circolare n. 17461 del 9 giugno 2016, "benché la norma non lo indichi con precisione, **si ritiene che la stessa procedura semplificata prevista per la sponsorizzazione pura sia applicabile anche alla sponsorizzazione tecnica**, ferma restando la necessità di avvalersi di personale qualificato, oltre che in **possesso dei requisiti** soggettivi e morali richiesti per contrattare con la pubblica amministrazione". Ovviamente, ciò solo nel caso in cui si tratti di contratti per importi superiori a 40.000 euro.

Pertanto, alla luce della disamina sopra esposta, può sintetizzarsi quanto segue:

- ai contratti di sponsorizzazione relativi alla manutenzione e al restauro dei beni culturali, **a prescindere dall'importo, non** si applicano le disposizioni del codice dei contratti pubblici, **fatta salva** la necessità di **tenere conto dei principi generali di cui agli articoli 1, 2, e 3 di esso**;

- ai contratti di sponsorizzazione relativi alla manutenzione e al restauro dei beni culturali di importo superiore a 40.000 euro **si applica la procedura specifica prevista dall'articolo 134, comma 4**, del codice, che prevede il solo obbligo di previa pubblicazione di un avviso per almeno trenta giorni, trascorsi i quali il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto delle norme sulla verifica dei requisiti degli esecutori e della qualificazione degli operatori economici previste per le procedure riguardanti contratti di importo superiore alle soglie europee;

- quanto detto in ordine alle procedure per l'affidamento di contratti di sponsorizzazione in generale vale anche per le procedure per l'affidamento di **contratti di sponsorizzazioni tecniche**; in tali casi tuttavia, in riguardo alla procedura di scelta del soggetto esecutore degli interventi, lo *sponsor* è libero di muoversi in autonomia, non dovendosi applicare le norme nazionali e regionali in materia di contratti pubblici, ad eccezione di quelle **sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori**, e ferma restando la **vigilanza** della stazione appaltante e dell'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali.

Venendo ora al disposto della **proposta di legge in esame**, l'articolo 3 introduce, per l'affidamento dei contratti di sponsorizzazione, una disciplina derogatoria rispetto a quella di cui si è detto sopra, sulla base della quale, da una parte (comma 2), il contraente è scelto tramite **una procedura che tiene conto del solo criterio della priorità temporale nella presentazione dell'offerta** – subordinandola a una successiva autorizzazione da parte della soprintendenza - dall'altra (comma 4) l'affidamento dei contratti di sponsorizzazione di cui alla stessa legge può avvenire mediante **affidamento diretto** allo *sponsor* proponente selezionato, **a prescindere dal valore economico** dell'intervento oggetto della sponsorizzazione.

Anzitutto, si segnala che la formulazione del comma 4 **non permette di ricostruire in modo chiaro** quale sia il **rapporto** che, nelle intenzioni dei proponenti, intercorra **tra le disposizioni dei due commi appena descritti**. Non si comprende, in particolare, se il riferimento agli **affidamenti diretti di cui al comma 4** si configuri come una **disposizione autonoma** rispetto a quella di cui al comma 2, volta a porre in capo alle amministrazioni procedenti, quale facoltà di ordine generale, quella di esperire, per l'affidamento delle sponsorizzazioni in oggetto, l'istituto dell'affidamento diretto di cui all'articolo 50 del codice dei contratti pubblici, con tutto ciò che ne consegue ai sensi del citato codice, oppure se, al contrario, **l'affidamento diretto di cui al comma 4 sia solo e soltanto quello esperito secondo la procedura di cui al comma 2** - che in effetti, a ben vedere, costituisce un affidamento diretto a tutti gli effetti poiché non prevede alcuna fase procedurale di confronto di merito tra le diverse proposte eventualmente pervenute, limitandosi a fissare il principio della mera priorità cronologica di arrivo.

Si ricorda che l'**affidamento diretto** è una delle procedure che il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 disciplina nella Parte I del Libro II, riferita ai **contratti di appalto inferiore alle soglie europee** (da ultimo rideterminate dal regolamento delegato 2025/2152). In particolare, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), le stazioni appaltanti procedono ad affidamento diretto:

- per **lavori** di importo **inferiore a 150.000 euro**, anche **senza consultazione di più operatori economici**, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- per **servizi e forniture**, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo **inferiore a 140.000 euro**, anche **senza consultazione di più operatori economici**, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

Il fatto di procedere con affidamento diretto implica una serie di vantaggi di ordine procedurale, ad esempio in materia di contenuto della determina a contrarre (articolo 17) e in materia di forma del contratto (articolo 18). Ai sensi dell'articolo 52, inoltre, nelle procedure di affidamento diretto di importo **inferiore a 40.000 euro**, gli operatori economici attestano con **dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà il **possesso dei requisiti** di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante **verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione** individuato con modalità predeterminate ogni anno, e ove risulti non confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento

Si valuti l'opportunità di chiarire espressamente quale rapporto intercorra tra la procedura di selezione dello sponsor istituita e disciplinata dal comma 2 e gli affidamenti diretti di cui al comma 4.

Se, come pare più probabile da una lettura sistematica del testo, gli **affidamenti diretti** cui è possibile ricorrere ai sensi del comma 4 sono **quelli da esperire tramite la procedura di cui al comma 2**, essi configurano effettivamente un **regime** di aggiudicazione del contratto di sponsorizzazione **proceduralmente meno oneroso rispetto a quello previsto dalla normativa vigente**, con particolare riferimento alle procedure inerenti sponsorizzazioni di importo **superiore ai 40.000 euro**. Infatti, come si è visto *supra*, la procedura di cui al vigente articolo 134, comma 4, del codice dei contratti pubblici, in relazione agli affidamenti di valore superiore ai 40.000 euro, pur non imponendo una gara in senso pieno, pretende comunque uno **spazio minimo di confronto competitivo e di emersione del mercato**. La proposta di legge in commento sostituisce tale procedura con un nuovo regime, applicabile appunto **a prescindere dal valore economico** dell'intervento oggetto della sponsorizzazione (e dunque anche alle procedure di valore superiore ai 40.000 euro), che si concretizza nella mera certificazione della priorità temporale, senza alcuna fase procedurale, ancorché semplificata, di confronto di merito tra le diverse alternative.

Si tratta di una soluzione, quella dell'aggiudicazione senza confronto di merito tra le diverse alternative che il mercato propone - l'affidamento diretto, appunto - che il codice dei contratti pubblici contempla, ma come si è visto **solo per procedure relative a contratti di valore economico inferiore a determinate soglie**, sia in generale (150.000 euro per i lavori e 140.000 euro per servizi e forniture) che con particolare riferimento alle procedure di aggiudicazione di contratti di sponsorizzazione (solo al di sotto dei 40.000 euro). La **procedura semplificata** disciplinata dal comma 2 dell'articolo 3 della proposta di legge, che invece si applicherebbe **a prescindere dal valore economico dell'intervento**, andrebbe pertanto valutata in relazione alla sua compatibilità con taluni dei **principi generali di cui agli articoli 1, 2 e 3** del codice dei contratti pubblici, il cui rispetto è dovuto in attuazione di **norme di rango costituzionale** (articolo 97 della Costituzione, sul principio del buon andamento di cui, in materia di contratti pubblici, costituisce applicazione il principio del risultato) e, per gli affidamenti riguardanti prestazioni di tipo economico (quali le sponsorizzazioni certamente sono, offrendo una opportunità di guadagno economico, anche se indiretto), **in attuazione di norme di rango europeo** (gli articoli 18, 49 e 56 del TFUE e la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, come interpretati dalla giurisprudenza della CGUE, da cui deriva l'applicazione generalizzata del principio della concorrenza, che come si è visto costituisce a sua volta declinazione ineludibile del principio del risultato).

Si valuti l'opportunità di un approfondimento al riguardo.

Quanto poi all'ambito materiale di applicazione della procedura di cui all'articolo 3, commi 2 e 4, della proposta in commento, si segnala che essa sembra **potersi applicare** alle sole **forme di sponsorizzazione "tecnica" o "mista"**, nelle quali il coinvolgimento dello *sponsor* si estende anche, quantomeno in parte, alla **realizzazione dell'intervento**. L'affidamento, infatti: avviene solo a patto che lo *sponsor* presenti un cronoprogramma dei lavori (articolo 3, comma 1, lettera d)); comporta l'attribuzione allo *sponsor* della qualifica di stazione appaltante, dei compiti di gestione diretta dei lavori e del compito di individuare l'impresa cui affidare gli interventi (articolo 4, comma 1); si concretizza nella stipulazione di un contratto per l'esecuzione dei lavori (articolo 3, comma 3). Sembra potersi desumere che le forme di **sponsorizzazione "pura"** restino disciplinate dalla normativa oggi vigente (articolo 134, comma 4, del codice dei contratti pubblici).

Si valuti l'opportunità di chiarire se l'ambito di applicazione delle procedure semplificate in oggetto comprenda o meno anche le sponsorizzazioni "pure".

Altra questione in relazione alla quale non si registra, nell'ambito della proposta, la necessaria chiarezza, è quella in relazione all'identificazione di **chi sia il soggetto destinatario dell'affidamento diretto** nel caso in cui lo *sponsor* affidi a un operatore terzo il compito di realizzare l'intervento: se lo *sponsor* o l'esecutore materiale. Infatti, se da una parte l'articolo 3, comma 4, in esame, recita che "l'affidamento dei contratti di sponsorizzazione di cui alla presente legge può avvenire mediante **affidamento diretto allo sponsor**", dall'altra l'articolo 4, comma 1, inserisce tra i compiti dello *sponsor* quello di **"individuare l'impresa cui affidare gli interventi"** e dispone che **"gli sponsor agiscono quali stazioni appaltanti"**. Con altra incongruenza, mentre l'articolo 3, comma 3, prevede che l'ente territoriale competente **sottoscrive "con lo sponsor, o con il soggetto dallo stesso indicato"**, il contratto per l'esecuzione dei lavori, sulla base del contratto-tipo unico definito per il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 8, il medesimo articolo 8 assegna a un decreto interministeriale il compito di redigere il **"contratto-tipo di sponsorizzazione"** e non il **"contratto-tipo di esecuzione dei lavori"**.

Anche la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 4, ai sensi della quale **"gli sponsor agiscono quali stazioni appaltanti"**, appare idonea a generare **qualche dubbio interpretativo** in ordine a quali siano le **conseguenze concrete di tale qualificazione**, soprattutto alla luce del fatto che, come si è visto, la normativa vigente già oggi prevede che nei casi di sponsorizzazione tecnica, lo *sponsor* è libero di muoversi in autonomia quanto alla procedura di scelta del soggetto esecutore degli interventi, non dovendosi applicare le norme in materia di contratti pubblici, ad eccezione di quelle sulla **qualificazione dei progettisti e degli esecutori**, e ferma restando la **vigilanza** della stazione appaltante e dell'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali.

Nel **sistema vigente**, anche quando lo *sponsor* realizza direttamente i lavori a propria cura e spese, il Codice **non lo qualifica come "stazione appaltante"** in senso proprio. La formula adoperata dall'articolo 4, comma 1, sembra presentare almeno **due ordini di criticità**. La prima è concettuale: nel diritto europeo, le **"contracting authorities"** (amministrazioni aggiudicatrici) sono lo Stato, le autorità regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico e le associazioni costituite da uno o più di tali soggetti (art. 2, paragrafo 1, punto 1, della citata direttiva 2014/24/UE). Uno *sponsor* privato, di regola, non rientra in tale nozione e la scelta di **qualificarlo legislativamente come "stazione appaltante"** rischia di creare un **soggetto ibrido**, non pienamente riconducibile né al modello privatistico né a quello pubblicistico. La seconda è sistematica: qualificare lo *sponsor* come una stazione appaltante potrebbe implicare che il successivo affidamento dei lavori all'impresa da lui individuata generi **incertezze interpretative** in merito all'**applicazione** o meno all'impresa aggiudicataria delle **regole in materia di contratti pubblici**.

Alla luce di quanto esposto, ove si confermi l'intenzione di definire le procedure in commento quali affidamenti diretti, si valuti l'opportunità di chiarire chi sia il soggetto destinatario dell'affidamento nel caso in cui lo sponsor individui un operatore economico terzo per l'effettuazione dell'intervento, se lo sponsor o l'esecutore materiale, con tutto quanto ne consegue in termini di rispetto delle prescrizioni del codice dei contratti pubblici; parimenti, ove si confermi l'intenzione di attribuire allo sponsor la qualifica di stazione appaltante, si valuti l'opportunità di chiarire più puntualmente quali conseguenze concrete produca - nel caso di specie - l'attribuzione di tale qualifica.

L'esigenza di chiarire i termini del regime applicabile alle procedure di affidamento in esame assume una particolare rilevanza in questo caso, vista la peculiare natura dei beni oggetto di intervento, con particolare riferimento alle **forme di controllo** esercitabili sulla realizzazione dell'intervento da parte dell'ente territoriale competente e da parte della soprintendenza. Il ricorso all'affidamento diretto, anziché alla procedura semplificata di cui all'articolo 134, comma 4, comporta infatti che tra le disposizioni derogate vi sia anche quella ai sensi della quale la **stazione appaltante e l'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali** impartiscono **opportune prescrizioni** in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi. Nella procedura derogatoria prevista dalla proposta di legge in commento è previsto il **previo rilascio di una autorizzazione** da parte della soprintendenza e il fatto che, nel caso di **subentro** nella posizione di stazione appaltante **dello sponsor**, esso mantenga, nei confronti dell'ente territoriale, un **obbligo di collaborazione** nella gestione dei lavori.

È possibile che la necessaria previa autorizzazione da parte della soprintendenza costituisca, **nell'intenzione dei presentatori** della proposta di legge in commento, adeguata garanzia in ordine alla permanenza, in capo all'amministrazione-stazione appaltante, dei poteri d'intervento e di controllo; è altresì possibile che i presentatori ritengano che la medesima garanzia sia fornita dall'attribuzione di tali controlli all'ente territoriale competente e alla soprintendenza, da parte delle clausole del contratto definite come obbligatorie tramite il contratto-tipo di cui al sopra citato articolo 8.

Tuttavia, si segnala che, da una parte, la proposta **nulla dice in ordine ai profili** sui quali dovrà concentrarsi il **vaglio preventivo della soprintendenza**, e che, dall'altra, alla luce del fatto che il testo non individua espressamente quali siano **le norme** vigenti in materia **potenzialmente derogabili** con la procedura qui in commento, tra esse potrebbe in linea teorica essere ricompreso **anche il comma 3 dell'articolo 120** del codice dei

beni culturali, ai sensi del quale è il **contratto** di sponsorizzazione che definisce le **forme del controllo**, da parte del soggetto erogante, sulla realizzazione dell'iniziativa.

Si valuti l'opportunità di chiarire in ordine a quali profili dovrà concentrarsi l'autorizzazione preventiva della soprintendenza, e di elencare in modo più puntuale quali debbano essere i contenuti obbligatori del contratto-tipo di sponsorizzazione di cui al successivo articolo 8, con particolare riferimento alle forme di controllo, da parte degli organi preposti, sulla realizzazione dell'iniziativa.

Si valuti infine di indicare espressamente quali siano le norme vigenti in materia di affidamento dei contratti di sponsorizzazione riguardanti beni culturali che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, si configurano come derogabili per l'affidamento dei contratti di sponsorizzazione di cui alla presente proposta.

L'**articolo 5** dispone l'**obbligo di rendicontazione** da parte dell'impresa incaricata dei lavori e disciplina **alcuni benefici fiscali** in favore dello *sponsor*, nonché la visibilità dello stesso.

Nel dettaglio, il **comma 1** dispone che l'impresa incaricata dei lavori redige un rapporto che certifica i costi sostenuti, da consegnare all'ente territoriale competente. Le spese sostenute per la sponsorizzazione sono deducibili come spese di comunicazione e *marketing*.

Il successivo **comma 2** stabilisce che la **visibilità dello sponsor**, con riguardo all'esposizione del marchio nelle aree di cantiere e nei beni culturali oggetto degli interventi di manutenzione, restauro o recupero sponsorizzati ai sensi della presente legge, è disciplinata da **linee guida nazionali** predisposte dal Ministero della cultura, ed emanate con decreto ministeriale ai sensi del successivo articolo 8.

Con riguardo alla **deducibilità** delle spese per la sponsorizzazione, prescritta dall'articolo 5, comma 1, si segnala che nel quadro oggi vigente **non esiste una disposizione specifica** che disciplini la deducibilità delle spese di "**comunicazione e marketing**". L'**Agenzia delle entrate** ha chiarito che **le spese di sponsorizzazione sono integralmente deducibili**, come spese di pubblicità, se ricorrono le seguenti **condizioni** e fermi restando i requisiti generali di cui ai citati **articoli 83 e 109 del TUIR** (risoluzione n. 57/E del 2010): i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante; a fronte dell'erogazione delle somme deve essere riscontrata una specifica attività del beneficiario della medesima erogazione.

Con riguardo alla deducibilità delle spese sostenute per la sponsorizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, si valuti l'opportunità di sostituire le parole "sono deducibili come spese di comunicazione e marketing" con le seguenti: "sono deducibili alle condizioni stabilite dagli articoli 83 e 109 del TUIR".

Il successivo **articolo 6**, al **comma 1**, prevede che gli interventi di manutenzione, restauro e recupero sponsorizzati sono soggetti all'**imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento**.

Conseguentemente a tale previsione, il successivo **comma 2** inserisce nella parte III della tabella A allegata al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), recante l'elenco dei beni e dei servizi soggetti all'aliquota IVA del 10 per cento, un ulteriore numero (127-*vicies*), dedicato agli "interventi oggetto di sponsorizzazione per la manutenzione, il restauro e il recupero di beni culturali individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio".

Si valuti l'opportunità di sostituire il riferimento normativo da ultimo citato con quello aggiornato, alla luce dell'entrata in vigore del nuovo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10. L'elenco dei beni e dei servizi soggetti all'aliquota IVA del 10 per cento è ora recato dalla Parte IV della Tabella A del citato decreto legislativo.

L'**articolo 7** prevede che agli interventi di manutenzione, restauro e recupero di cui alla presente legge si applicano le disposizioni dell'[articolo 8](#), comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al [decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36](#), ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni possono **ricevere per donazione** beni o prestazioni rispondenti all'interesse pubblico senza obbligo di gara.

Si ricorda che il citato **articolo 8 del codice dei contratti pubblici** sancisce il principio di autonomia contrattuale della pubblica amministrazione, subordinandolo però al divieto di prestazioni professionali gratuite, salvo eccezioni motivate, e alla possibilità di ricevere donazioni nell'interesse pubblico.

Il **comma 1** dispone infatti che nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni sono dotate di **autonomia contrattuale** e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge.

Il **comma 2** stabilisce che le **prestazioni d'opera intellettuale** non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso.

Infine, il **comma 3** dispone che le pubbliche amministrazioni possono ricevere per **donazione** beni o prestazioni rispondenti all'interesse pubblico **senza obbligo di gara**. Restano ferme le disposizioni del [codice civile](#) in materia di forma, revocazione e azione di riduzione delle donazioni.

L'**articolo 8** reca le disposizioni finali. Esso stabilisce che con **decreto del Ministro della cultura**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

- il **contratto-tipo** di sponsorizzazione;
- le **linee guida** sulla visibilità dello *sponsor*;
- le modalità di **rendicontazione della spesa**.